

Il Tar Friuli smentisce il Viminale. E denuncia anche il comune

Nozze gay, prefetti zittiti

Solo il giudice può annullare la trascrizione

DI DARIO FERRARA

Viminale smentito. Non può essere il prefetto a cancellare dal registro dello stato civile le nozze gay celebrate all'estero che il Comune ha deciso di trascrivere. E ciò perché la normativa in materia non contiene lacune: risulta dunque escluso che possa essere integrata da altre disposizioni, come la legge sulla trasparenza amministrativa degli atti: l'unica via è il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Ma intanto il Comune è segnalato alla Corte dei conti perché è intervenuto ad adiuvandum dopo il ricorso della coppia omosex, stanziando a bilancio la somma necessaria per le spese di giudizio, che dunque ricadono sul contribuente, senza che l'ente abbia un interesse specifico alla controversia. E quanto emerge dalla sentenza 228/15, pubblicata dalla prima sezione del Tar Friuli Venezia Giulia.

Nessuna sostituzione

Accolto il ricorso di una si-



La sede del Tar Friuli Venezia Giulia

gnora che ha sposato un'altra donna in Belgio, Paese in cui il matrimonio omosessuale esiste come negli altri Regni dei Paesi Bassi e di Spagna: sono annullati tutti gli atti del prefetto, che ha cancellato d'ufficio la trascrizione delle nozze gay dal registro dopo aver invitato invano il Comune a provvedere, sulla scorta delle indicazioni provenienti dal ministero dell'interno. Aveva

in effetti ragione l'ente locale a rispondere di non poter espungere l'atto dal registro senza la sentenza di un giudice ordinario. Ma ora l'amministrazione locale rischia la condanna per danno erariale dopo aver stanziato la somma necessaria per la causa al Tar senza risultare titolare di un vero interesse a stare in giudizio, che, osservano i giudici, non può essere di «tipo ideologico, politico». I

matrimoni fra persone dello stesso sesso sono contro la legge italiana che, diversamente da altri Stati Ue, non riconosce alcuna altra forma di unione in materia. E allo stato il nostro Paese non risulta obbligato a provvedere dalle norme europee (le normative nazionali ad hoc sono in continua evoluzione). E tuttavia escluso che il prefetto possa sostituirsi d'ufficio al Comune che rifiuta di cancellare il matrimonio omosessuale dai registri dell'anagrafe perché il dpr 396/00 non contiene «buchi»: non solo il privato può rivolgersi al giudice per far cancellare l'atto illegittimo, ma il procuratore della Repubblica può e deve intervenire per tutelare la legalità violata (infatti gli atti sono inviati in procura). Spese di giudizio compensate per la novità della questione.

— © Riproduzione riservata —



La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti